

Con l'approvazione delle correzioni al dl 103, decollo definitivo per la sanatoria delle attività all'estero

L'operazione scudo entra nel vivo

Dieci mosse per valutare gli elementi essenziali per accedere

Pagine a cura
DI DUILIO LIBURDI

Scudo fiscale al decollo definitivo: dopo l'approvazione delle correzioni al decreto legge 103 del 2009, e in attesa della pronuncia definitiva da parte dell'amministrazione finanziaria, attesa per questa settimana, entra nel vivo l'operazione di sanatoria delle attività detenute all'estero che, indubbiamente, sta suscitando un interesse notevole.

Questo sia per gli aspetti tecnici che per le vicende che hanno condotto alla approvazione definitiva delle modifiche rispetto alla versione originaria del provvedimento.

Va subito ricordato come, nel-

le sue linee fondamentali, la sanatoria appena varata ricalca le precedenti edizioni che nel corso degli anni si sono succedute ma, in ogni caso, il mutamento della normativa fiscale che può essere di ausilio alla corretta interpretazione della norma, obbliga ad attendere come accennato, le linee interpretative dell'amministrazione finanziaria.

Basti pensare, per esempio, alla previsione di chiusura contenuta nell'articolo 13 bis della legge n. 102 del 2009 che interessa le società estere controllate e collegate.

Oltre agli aspetti prettamente di natura tributaria è evidente come l'operazione scudo fiscale vede in prima linea gli intermediari professionali quali, in primis, le banche e le società fiduciarie incaricati di ricevere il modello di dichiarazione riservata. Ma, naturalmente, un ruolo primario rivestono anche i professionisti ai quali in linea di principio è ragione-

vole pensare che i contribuenti si rivolgeranno per ottenere suggerimenti sulla opportunità, convenienza e vantaggi derivanti dall'eventuale accesso alla sanatoria.

Che, si ricorda, ha un costo non eccessivo seppure incrementato rispetto alle precedenti edizioni.

Nell'ambito delle problematiche legate alla corretta applicazione delle norme in materia di scudo fiscale, un ruolo di primo piano è rivestito, ovviamente, dall'analisi del presupposto che consente la sanatoria in quanto, evidentemente, avrà interesse alla stessa chi ha violato negli anni precedenti le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Che, va detto subito, sono sempre rimaste non del tutto chiarite soprattutto in relazione alla concreta applicazione e conseguente compilazione del quadro RW del modello Unico. E' dunque ragionevole pensare che lo scudo fiscale possa coinvolgere anche delle persone fisiche che, nella convinzione di non dover adempiere ad obblighi particolari, abbiano invece commesso delle violazioni alle norme in materia.

In queste due pagine, dunque, si è immaginato un percorso in dieci mosse al fine di comprendere, sempre in attesa dei chiarimenti definitivi, quali sono gli elementi essenziali da valutare per decidere se accedere o meno alla sanatoria.

—© Riproduzione riservata—

**Un ruolo primario
sarà rivestito dai
professionisti, ai
quali i contribuenti
si rivolgeranno**



I DIECI PASSAGGI PER SCUDARE

1 I presupposti di accesso



Di fatto, i presupposti che devono essere valutati sono due:

- Uno di carattere soggettivo
- Uno di carattere oggettivo.

Con riferimento all'aspetto soggettivo si deve ricordare che lo scudo fiscale è diretto essenzialmente alle persone fisiche che sono residenti in Italia. Sul punto va precisato che:

- la residenza in Italia deve esistere al momento di presentazione della dichiarazione;
- era comunque necessaria la residenza in Italia al momento in cui è stata commessa la violazione alle disposizioni sul monitoraggio che, interessano, evidentemente, solo i contribuenti residenti;
- in relazione all'aspetto oggettivo la violazione che fa scattare il presupposto per l'accesso allo scudo è in sostanza la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. In linea di principio va ricordato che, tenendo conto dei periodi di imposta che sono non accertabili in virtù dello scudo, è sufficiente avere commesso la violazione in uno solo di questi periodi e non necessariamente in tutti. Ad esempio, il contribuente che ha aperto un conto corrente all'estero con un saldo che alla fine del periodo di imposta superava i 12.500 ovvero i 10.000 euro (a seconda del periodo di imposta interessato) e che ha dato segnalazione soltanto il primo anno e non i successivi, ha commesso una violazione sanabile con la norma in vigore.

Pertanto, si deve comprendere se è stata commessa una violazione al monitoraggio fiscale che sfocia nella compilazione del quadro RW in tre casi:

- quando vi è trasporto al seguito di denaro o attività finanziarie senza la compilazione della dichiarazione doganale ovvero quando il trasferimento avviene per il tramite di un soggetto non residente e, in tale seconda ipotesi, si deve compilare la sezione I del quadro;
- quando, alla fine del periodo di imposta, si detengono investimenti all'estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia compilando la sezione II del quadro;
- quando si sono verificate delle movimentazioni Italia - estero, estero - Italia ed estero su estero riferite agli investimenti indicati nella sezione II. Tali movimentazioni vanno indicate nella sezione III anche se alla fine del periodo di imposta, l'investimento non "esiste" più. In questa sezione, peraltro, vanno indicati i trasferimenti riferiti alla sezione II anche se gli stessi sono stati effettuati attraverso il canale bancario e non come trasporto al seguito.

Ai fini della sanatoria non è necessario che il contribuente possieda direttamente le attività oggetto di scudo in quanto le stesse possono essere anche detenute per interposta persona (ad esempio una società).

2 Cosa sanare

Si deve analizzare che cosa si possiede all'estero. In generale, se all'estero si detiene un conto corrente od una attività finanziaria, il quadro RW andrà sempre compilato mentre, in relazione agli





non è automatico. Sulla base dell'interpretazione dell'Agenzia delle entrate sinora conosciuta (in particolare le circolari n. 9 e 54 del 2002 nonché la risoluzione n. 412 del 2008), il percorso per comprendere se gli immobili detenuti all'estero devono essere oggetto di evidenziazione è così riassumibile:

- se la casa all'estero nello stato estero non è tassata ai fini delle imposte sui redditi non deve essere evidenziata nel quadro RW;
- se la casa all'estero è tassata ai fini delle imposte sui redditi deve essere inserita nella sezione II;
- se la casa all'estero viene concessa in locazione deve essere sempre evidenziata.



Più in generale, ai fini dello scudo, è possibile sanare qualunque tipo di attività detenuta all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale sia attività di natura finanziaria (denaro, partecipazioni, polizze assicurative, quote di fondi) che di altra natura (immobili, oggetti preziosi, opere d'arte).

La sanatoria può essere effettuata anche se la detenzione non è diretta. L'amministrazione finanziaria ha sempre ammesso la possibilità di effettuare lo-scudo fiscale anche quando la detenzione si verifica per interposta persona ad esempio per il tramite di una società di cui si detengono le partecipazioni ma che possiede dei beni che, in effetti, sono direttamente riferibili al soggetto residente. In questo caso è addirittura possibile sanare il bene anche se lo stesso non è "fisicamente" all'estero ma in Italia.

3

Le due possibilità di sanatoria

Analogamente al passato, lo scudo fiscale consiste in una doppia modalità di sanatoria:

- Il rimpatrio
- E la regolarizzazione.

In relazione alla prima, possono essere immaginate due ipotesi:

- il rimpatrio fisico e cioè il trasferimento dall'estero all'Italia delle proprie attività che sono affidate ad un intermediario residente. Si pensi al contribuente che detiene un conto corrente all'estero ovvero una partecipazione;
- il rimpatrio giuridico. È questo uno strumento in base al quale il bene rimane "fisicamente" all'estero ma per il quale si affida il mandato ad un intermediario residente (solitamente una società fiduciaria) che, da quel momento, sarà il soggetto formalmente di riferimento del bene estero. È questa una soluzione prospettata anche nelle ipotesi in cui non è possibile, per i motivi che verranno esaminati, procedere alla regolarizzazione del bene all'estero.



Con riferimento alla regolarizzazione, il bene, diverso dall'attività finanziaria (ad esempio l'immobile, i preziosi o le opere d'arte) rimane all'estero ed il contribuente, a partire dal modello Unico 2011 dovrà comunque compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi. Va ricordato come la possibilità di regolarizzazione non è disciplinata con riferimento a tutti gli stati in quanto:

- la stessa opera solo con Stati Ue, dello SEE o extra UE con



i quali è in vigore un accordo che consente l'effettivo scambio di informazioni. Sul punto, l'Agenzia delle entrate dovrebbe diramare una lista di tali Stati. Non rientra in questi Stati la Svizzera;

- il rimpatrio, anche sotto la forma del rimpatrio giuridico, è invece possibilità aperta a prescindere dal territorio o dallo Stato dove si detiene l'attività. Per tale motivo è stata sostenuta la possibilità del cosiddetto rimpatrio giuridico anche degli immobili anche mediante la loro cartolarizzazione e cioè il conferimento in società per poi operare con lo scudo in termini di attività finanziarie quali le partecipazioni.

4

Le date di riferimento



È possibile ipotizzare il calendario dello scudo fiscale in relazione ad alcuni adempimenti "identificati":

- 31 dicembre 2008 come data non superabile in relazione alle violazioni commesse rispetto alla disciplina sul monitoraggio fiscale;
- 15 dicembre 2009 data entro la quale si deve ottenere il perfezionamento della sanatoria;
- Data di presentazione della dichiarazione riservata alla quale fare riferimento per verificare l'esistenza di eventuali cause ostative. È questo un concetto importante nel senso che le previsioni normative dispongono in merito alla impossibilità di accedere alla sanatoria nel caso esistano delle cause ostative che devono essere identificate al momento di presentazione della dichiarazione riservata e non, ad esempio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni normative. Ad esempio, laddove sia stato notificato al contribuente un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, per tale periodo di imposta lo scudo fiscale non produrrà effetti;
- 5 agosto 2009, data alla quale fare riferimento per individuare lo Stato o territorio estero nel quale il contribuente detiene, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale le attività. È questo un principio espresso nella bozza di circolare dell'agenzia delle entrate del 15 settembre 2009 probabilmente al fine di evitare che possano esservi "spostamenti" di attività tali da indirizzare la sanatoria verso una o l'altra forma.

5

Gli adempimenti successivi

Per i contribuenti che accedono alla sanatoria viene meno per il periodo di imposta 2009, l'obbligo di compilazione del quadro RW all'interno della dichiarazione dei redditi. A regime, la compilazione del quadro non riguarderà comunque quei contribuenti che hanno proceduto al rimpatrio, anche giuridico delle attività.

6

Il costo dello scudo

La misura dell'imposta straordinaria sull'ammontare delle attività detenute all'estero è del 5 per cento da calcolare su quanto evidenziato nella dichiarazione riservata.

7

Gli importi nella dichiarazione riservata

La modalità di attribuzione dei valori alle attività che vengono evidenziate dal contribuente nell'ambito della dichiarazione riservata è rimessa alla libera determinazione del contribuente in un range che va dal costo di acquisto sino al valore corrente e che può attestarsi anche su un valore intermedio.



Pertanto, in linea di principio, sarà una libera decisione da parte del contribuente evidenziare un certo ammontare nella dichiarazione riservata. Tale importo costituisce anche il punto di riferimento avverso futuri accertamenti. Una importante indicazione è giunta dall'amministrazione finanziaria in relazione all'ipotesi di regolarizzazione

- se riguarda attività di natura finanziaria il contribuente deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione o altra documentazione analoga (ad esempio, estratti conto bancari) rilasciata dall'intermediario estero, avente data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione riservata, che sia in grado di comprovare che le attività finanziarie sono depositate o costituite presso l'intermediario medesimo e che quindi sono effettivamente detenute all'estero;
- se riguarda attività diverse da quelle di natura finanziaria, il contribuente è obbligato a fornire una perizia di stima che, si ritiene, non dovrebbe comunque trovare corrispondenza puntuale nella dichiarazione riservata.

8 Il costo fiscalmente riconosciuto delle attività

Una delle problematiche che vengono sollevate riguarda la sorte dei redditi futuri che il contribuente potrebbe conseguire dopo la sanatoria ad esempio per effetto della cessione delle partecipazioni oggetto di sanatoria medesima. Laddove sia esistente documentazione del costo di acquisto, ai fini fiscali la valorizzazione delle attività deve essere effettuata in base al predetto dato, indipendentemente dall'ammontare che è confluito nella dichiarazione riservata. Solo laddove tale costo non sia documentabile, il contribuente potrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva all'intermediario ovvero optare per la coincidenza di quanto evidenziato nella dichiarazione riservata con il costo fiscalmente riconosciuto dell'attività.

9 I redditi del 2009



Mediante l'accesso allo scudo fiscale, il contribuente può richiedere all'intermediario la tassazione definitiva dei redditi percepiti tra il 1 gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione riservata laddove, evidentemente, tali redditi non siano tra quelli che devono necessariamente transitare nella dichiarazione dei redditi. La modalità di tassazione può essere analitica o forfetizzata. In questo secondo caso, sull'ammontare forfetariamente determinato viene applicata una aliquota del 27 per cento.

10 Le garanzie dello scudo

Fino all'ammontare evidenziato nella dichiarazione riservata, nei confronti del contribuente sono preclusi gli accertamenti e vengono estinte le sanzioni oltre l'ottenimento della non punibilità per tutta una serie di reati tributari e di altri reati disciplinati dal codice civile con particolare rilievo a quelli correlati al bilancio di esercizio. La preclusione opera con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili e comprende anche il 2008. Peraltro, in caso di successivo controllo, il contribuente deve esibire la dichiarazione riservata che ha originariamente prodotto perdendo di fatto l'anonimato garantito dalla procedura dello scudo fiscale.